CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

del Comune di

MARTELLAGO (VE)

All'Organo di revisione economico-finanziaria
del Comune di

MARTELLAGO (VE)

Oggetto: trasmissione delibera n. 345/2019/PRSE del 25 luglio 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 345/2019/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 25 luglio 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Letizia Rossini

CORTE DEI CONTI

San Marco 3538 - Campo Sant'Angelo - 30124 Venezia - Italia | Tel. 041.2705.416
e-mail : supporto.sezione.controllo.veneto@corteconti.it PEC: veneto.controllo@corteconticert.it

d.o.

Deliberazione n. 345/2019/PRSE/Martellago (VE)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 25 luglio 2019

composta dai magistrati:

Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesca DIMITA	Primo Referendario
Maristella FILOMENA	Referendario Relatore
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario

*****

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6 /SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le "*Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2016*";

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 20/2018/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2018;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, redatte dall'Organo di revisione del Comune di Martellago (VE);

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall'ente in osservanza dell'art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L.;

VISTA l'ordinanza del Presidente f.f. n. 40/2019 di convocazione della Sezione di Controllo per il Veneto per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore Referendario Maristella Filomena;

FATTO

Nell'ambito delle attività di controllo intestate alla Corte dei Conti, la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto ha sottoposto ad esame il Rendiconto 2016 e relativi allegati del Comune di Martellago (Ve). Tenuto conto della delibera della Sezione n. 86/2018/PRSE avente ad oggetto il Rendiconto del Comune di Martellago (VE) per l'esercizio 2015 ed all'esito dell'esame del Rendiconto per l'esercizio 2016, nonché degli schemi di bilancio - acquisiti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) – sono emerse alcune difformità.

Con nota prot. Cdc prot. n. 2874 del 2.4.2019 il Magistrato Istruttore ha chiesto chiarimenti. Il Comune ed il Revisore legale - tramite applicativo Con.Te. - hanno prodotto osservazioni di risposta con nota prot. Cdc n. 3150 del 9.4.2019 acquisita agli atti del fascicolo di controllo. Le risultanze dell'istruttoria ed i rilievi non superati sono stati rappresentati dal magistrato istruttore nell'odierna adunanza ed il Collegio si è così pronunciato.

DIRITTO

1. L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che "*gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una*

relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo" - di seguito denominato "*Questionario*"- redatto sulla base dei criteri e delle linee guida, predisposte dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con Deliberazione n. 6 /SEZAUT/2017/INPR , rendiconto 2016. Al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, secondo una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio e dinamica dell'attività di controllo, la Sezione Regionale della Corte dei Conti accerta le ulteriori criticità, suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente, seppure le stesse non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., affinché l'ente adotti "[..] *effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*", come ricordato, anche di recente, dalla Suprema Corte Costituzionale nella sentenza 5 aprile 2013 n.60.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha adottato la presente pronuncia specifica, a seguito della quale il Comune di Martellago (Ve) è tenuto a valutare le segnalazioni e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. Il controllo della Corte dei conti è limitato ai profili di criticità e irregolarità segnalati dai revisori e/o emersi in seguito all'istruttoria e recepiti nella deliberazione, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere in nessun modo considerata quale implicita valutazione positiva. Quanto accertato in questa sede non attiene all'antigiuridicità dei comportamenti sottostante gli atti sottoposti a controllo, i quali potranno essere valutati – ove necessario – dai competenti organi giurisdizionali.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, anche in assenza della specifica assegnazione del termine di cui all'art. 148 bis, comma 3, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità è valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo. In ogni caso, le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.

La natura del controllo della Sezione Regionale di Controllo è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità e, pertanto, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale ed è previsto l'obbligo di pubblicazione della stessa, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

1.1 - *Risultato di amministrazione: FCDE e gestione dei residui attivi titolo I e III*

Dall'analisi del questionario e dei dati BDAP a rendiconto 2016 risulta una consistenza del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), di € 395.364,41. L'ammontare dei residui attivi del Titolo I (Entrate Tributarie perequative, contributive) e del Titolo III (Entrate extratributarie) è complessivamente pari a € 3.731.359,17. L'incidenza del FCDE sul totale di tali residui attivi è pertanto pari al 10,60%. In particolare, le poste al Titolo I (€ 3.000.512,23), registrano un aumento rispetto al 2015 (€ 1.777.079,00).

E' stato chiesto un chiarimento istruttorio sulle poste sopra richiamate e l'ente ha rappresentato che: "*Relativamente alla consistenza dei residui attivi del titolo I e III risultanti dal rendiconto 2015 e dal rendiconto 2016, che di seguito si analizza nel dettaglio, e dalla quale si può evincere che i residui attivi, relativi al titolo I, per effetto della gestione del tributo sui rifiuti che dal 2013 ha assunto la natura tributaria, di anno in anno, per la parte di tributo non riscossa riferibile agli utenti morosi, continua a crescere*:

Titolo I tipologia	31/12/2015 (residui da residui e da competenza)	31/12/2016 (residui da residui e da competenza)	Differenza +/-	Motivazione	31/12/2017 (residui da residui e da competenza)
101	1.661.276,22	2.744.433,23	+1.083.157,01	Riversamento incassi TARI relativi al 2016 avvenuto nel corso del 2017 da parte di Veritas Spa Gestore del ciclo rifiuti	3.322.644,11
301	115.803,13	256.079,00	+140.275,87	Fondi perequativi non riversati al comune	89.117,02
Totale	1.777.079,35	3.000.512,23	+1.223.432,88		3.411.761,13
Titolo III tipologia					
100	730.571,49	549.353,81	-181.217,68		447.561,75
200	798.074,40	31.366,79	-766.707,61		42.951,39
300	107,69	0,00	-107,69		0,00
400	314.329,84	0,00	-314.329,84		0,00
500	171.693,38	150.126,34	-21.567,04		125.518,58
Totale	2.014.776,80	730.846,94	-1.283.929,86		616.031,72
Totale complessivo	3.791.856,15	3.731.359,17	-60.496,98		4.027.782,85

In particolare, per quanto attiene il residuo attivo relativo agli accertamenti contabili riferibile a TARES e TARI dal 2013 al 2018, compresi, la situazione ad oggi è la seguente:
2013/2018

differenza tra accertato e incassato	*€ 1.047.211,55*
totale complessivamente accertato	*€ 16.522.342,89*
percentuale di non riscosso	*6,34*

Si precisa che in ciascun PEF Piano economico finanziario di gestione del ciclo dei Rifiuti viene previsto tra i costi un accantonamento pari al FCDE, calcolato con metodo semplificato dell'ultimo quinquennio. In sede di approvazione di rendiconto viene poi posto il vincolo nell'avanzo di amministrazione.

La consistenza del FCDE previsto in ciascun bilancio di previsione viene calcolato sulle sole entrate che vengono accertate per competenza e non per cassa e pertanto l'accantonamento relativo al tributo sui rifiuti risulta essere la parte più consistente del complessivo FCDE. Più precisamente la situazione dal 2016 al 2018 risulta essere la seguente:

FCDE anno	*Importo complessivo €*	*Importo riferito al solo tributo sui rifiuti €*	*Incidenza percentuale*
2016	*491.798,80*	*256.118,79*	*52,08*
2017	*508.390,04*	*249.053,09*	*48,99*
2018	*445.094,88*	*236.489,06*	*53,13*

Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nelle Note metodologiche di lettura del questionario-relazione degli organi di revisione degli enti locali rendiconto 2016 il *"fondo crediti di dubbia esigibilità" (FCDE), si configura come un fondo rischi finalizzato a tutelare l'ente dall'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili.*
L'adeguata quantificazione di detto fondo - in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5) - determina la veridicità del risultato di amministrazione al 1° gennaio e preserva l'ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l'avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile".

Ai sensi dell'art. 167 T.U.E.L., infatti, una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.

Lo strumento del FCDE, si basa sulla perdita presunta del valore di crediti, il rischio è fronteggiato attraverso la tecnica dell'accantonamento. Nel caso del Comune di Martellago il FCDE assorbe una consistente posizione creditoria, caratterizzata da perdurante morosità dei debitori. Quest'ultimo dato esprime un approccio gestionale di indubbia prudenza, tuttavia alla luce della percentuale di riscossione e delle dimensioni dell'ente, unitamente alle altre quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione, occorre evitare che esso divenga una sorta di «costo sociale» pagato da tutta la collettività, in termini di blocco delle risorse che sarebbero diversamente destinabili ai bisogni della popolazione.

Si registra una disarmonia contabile tra la consistenza del FCDE e l'efficienza nella riscossione delle entrate derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria. Si evidenzia che al punto 1.6.1 del questionario dell'organo di revisione (ed a pagina 20 della Relazione al disegno di delibera di rendiconto 2016) gli accertamenti a competenza coincidono con le relative riscossioni. Il rapporto tra accertamenti e riscossioni nella lotta all'evasione tributaria appare pienamente efficiente, tuttavia, in assenza di ulteriori elementi conoscitivi si tratta di un dato presumibilmente errato nella sua costruzione. Un tale allineamento contabile – per la tipologia di entrata - evidenzia infatti una inesattezza nell'accertamento, che è realizzato "per cassa", diversamente da quanto disposto dalla

normativa in vigore della c.d. competenza finanziaria potenziata e prevista dal principio contabile generale n.16 di cui all'Allegato 1 al D.lgs. n. 118 del 2011 e dall'art. 183 comma V del d.lgs. n. 267 del 2000.

La verifica della situazione economico-finanziaria dell'Ente, secondo una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio e dinamica dell'attività di controllo consente alla Sezione di evidenziare criticità, che potrebbero avere riflessi sulla capacità dell'ente di rispettare gli adempimenti in materia di bilancio.

Il Collegio ricorda che ai fini del rispetto delle citate disposizioni assume specifica rilevanza la corretta definizione dell'esigibilità delle spese e delle entrate, esplicitata dall'Allegato 4.2:

- paragrafo 3.7.1 per le entrate tributarie gestite attraverso ruoli o liste di carico l'esercizio di imputazione a bilancio ovvero l'esigibilità è nell'esercizio di emissione del ruolo o della lista di carico, a condizione che la riscossione sia prevista entro il termine di approvazione del rendiconto;

- paragrafo 3.7.5 per le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione, l'esercizio di imputazione a bilancio ovvero l'esigibilità è sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto.

L'appostazione al FCDE, in quanto quest'ultimo è diretto a fronteggiare il rischio della perdita o della erosione del valore nominale dei crediti, non rappresenta uno strumento risolutivo ai fini della tenuta prospettica degli equilibri di bilancio. Il Collegio ricorda che "*una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come «bene pubblico»*, funzionale «alla valorizzazione della democrazia rappresentativa» (sentenza n. 184 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017), mentre meccanismi comportanti una «*lunghissima dilazione temporale*» (sentenza n. 18 del 2019) sono difficilmente compatibili con la sua fisiologica dinamica. (Corte Costituzionale sentenza 15 marzo 2019 n.51).

Spettano, quindi, all'ente locale le iniziative opportune alla cura dei propri crediti, anche nell'ipotesi in cui la riscossione sia stata affidata a soggetto esterno. L'ente in questa circostanza, infatti, non è spogliato dall'obbligo di coltivare le proprie ragioni creditorie, attraverso compiuti e specifici controlli sull'operato dell'agente delle riscossioni. Si ricorda, inoltre, che per effetto del comma quarto dell'art. 153 TUEL é il Responsabile finanziario o suo equivalente "*tenuto a verificare che l'accertamento e la conseguente riscossione delle entrate avvenga alle scadenze stabilite ed in misura tale da assicurare un gettito di fine esercizio non inferiore alla previsione, evitando accuratamente la costituzione di residui attivi che, per la loro consistenza, incidono sulla liquidità dell'ente.*" (cfr. Delibera Sez. Controllo Puglia n. 146/2017), mentre l'organo di revisione compirà, secondo il proprio *officium* le verifiche sulle misure adottate per migliorare l'efficienza nella riscossione.

La corretta applicazione della normativa e dei principi contabili da parte dell'ente costituisce un obbligo che investe in maniera sostanziale e non puramente formale non

soltanto il servizio finanziario preposto a disattendere alle incombenze contabili ma l'intera struttura comunale in tutte le sue articolazioni. Il rendiconto infatti, costituisce momento gestionale di essenziale rilevanza in particolare per il processo di pianificazione e di programmazione, attraverso il quale si configura l'esistenza dinamica dell'ente. L'importanza non meramente formale dell'aspetto gestionale sotteso agli adempimenti è rinvenibile nelle disposizioni contenute negli artt. 186 e 187 T.U.E.L., che individuano nell'approvazione del Rendiconto il momento definitorio della consistenza quantitativa e qualitativa dell'avanzo, presupposto legittimante l'utilizzo dello stesso, nei casi e secondo i limiti previsti dalle norme. Risulta, pertanto, indispensabile che l'ente adotti e coordini delle idonee misure organizzative dirette a garantire costantemente da parte di tutti i settori ed i responsabili interessati, ciascuno per la propria parte di competenza diretta ed indiretta, un apporto proattivo ed efficiente al ciclo di bilancio in tutte le sue fasi dei dati e delle informazioni.

Tanto premesso il Collegio richiama al rispetto delle prescrizioni normative in materia di contabilità, il quale prescinde in ogni caso dalla diaclasi tra l'esercizio finanziario analizzato ed il momento del pronunciamento della Sezione, ricordando quanto previsto in materia di responsabilità amministrativo- contabile e ai sensi degli articoli 107 e seguenti, nonché ai sensi dell'art. 240 del T.U.E.L. e riservandosi ulteriori approfondimenti nel corso dell'esame sui rendiconti dei successivi esercizi finanziari.

1.2 *Organismi Partecipati: Rapporti crediti/debiti*

Dalla nota informativa ex art. 11, comma 6, lettera j) del D.lgs. 118/20011, è stato rilevato un disallineamento tra crediti ed i debiti nei confronti della società Veritas S.p.A. per la gestione dei servizi di riscossione TARES/TARI. In particolare:

- un maggior debito del Comune verso la Società per € 48.592,79 (quale differenza tra l'importo iscritto nella contabilità dell'Ente pari a € 275.103,87 e quello iscritto nella contabilità della Società pari a € 226.511,08);

- un maggior credito del Comune verso la Società per € 960.815,77 (quale differenza tra l'importo iscritto nella contabilità dell'Ente pari a € 2.810.859,48 e quello iscritto nella contabilità della Società pari a € 1.850.043,71).

Alla richiesta istruttoria il Comune ha rappresentato che: *"In riferimento alle partite contabili risultanti dalla contabilità della Società Veritas spa sono tutte riconciliate nel senso che i crediti e i debiti risultano tutti dalla contabilità del Comune. [..]Il residuo attivo alla data del 31.12.2016 risultante dalla contabilità del Comune di € 2.810.859,48 era pari al mancato riversamento da parte di Veritas spa, entro la medesima data, di incassi relativi al solo anno 2016 pari a € 1.780.223,68 e puntualmente riversati nel corso del 2017 e per € 1.030.635,80 ad incassi non realizzatisi degli anni 2013/2015 e riferibili ad utenti morosi.*

Ad oggi il residuo attivo relativo alle annualità 2013/2016 ammontano a € 796.196,38 precisando che le procedure di riscossione coattiva sono ancora in corso senza prescrizione del credito".

Il Collegio invita l'ente ad un costante ed attento monitoraggio sulla evoluzione dei reciproci rapporti con la Veritas s.p.a. rinviando ulteriori approfondimenti nell'analisi dei successivi cicli di bilancio.

1.3 *Contabilizzazione "Sanzioni codice della strada"*

Si è riscontrata l'adesione all'Unione di Comuni del Miranese. In considerazione dei potenziali riflessi sul sistema di bilancio dei Comuni aderenti il Collegio invita a prestare la dovuta attenzione nella corretta quantificazione del FCDE ,secondo quanto disposto all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 che, al relativo paragrafo 3.3 stabilisce che *"(...) Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.*" Al riguardo particolare attenzione suscitano le entrate derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada. L'obbligo di quantificare e valorizzare il fondo crediti di dubbia esigibilità in osservanza del citato principio contabile è infatti collegato all'accertamento ovvero alla tipologia di sanzione, rispetto al quale le norme individuano il beneficiario titolare dell'entrata.

La disciplina generale di cui all'art. 208 del D.Lgs 285/1992 al relativo comma 1, stabilisce che *"(...) I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. (...)* "attribuendo, quindi, ai singoli enti la titolarità dell'entrata - nei casi in cui la sanzione sia stata comminata dai rispettivi funzionari ovvero da agenti per conto degli stessi, in quanto espressamente indicato dalla norma.

L'art. 142 codice della strada, in deroga alla disciplina generale, stabilisce che, per le sole sanzioni afferenti le violazioni dei limiti di velocità, i relativi proventi siano ripartiti, ovvero *"(...) attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, [all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381,] e [all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.] Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti (...)*". La norma definisce la misura del riparto, oltre a consentire che l'entrata sia suddivisa - tra l'ente proprietario della strada - dalle province di Trento e Bolzano per le opere di competenza statale nella regione Trentino-Alto Adige- per il 50% e, l'ente da cui dipende l'organo accertatore, per il restante 50%.
L'esempio n. 4 del citato Allegato n. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 "Accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada" prevede che "*Nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l'intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.).*
E' escluso pertanto, per tali entrate il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio

effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.
L'accertamento delle sanzioni avviene:
- *alla data di notifica del verbale, in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l'importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l'accertamento dell'entrata è effettuato sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione;*
- *per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata). E' possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento;*
- *per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario.*

Qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa."

Nell'ipotesi pertanto, in cui il pagamento avvenga successivamente alla notifica della sanzione l'accertamento deve essere contabilizzato da ciascun ente, nel rispetto di quanto sopra precisato, all'atto della notifica della sanzione.

Per la corretta applicazione del principio contabile poiché l'obbligazione giuridica perfezionata costituisce il presupposto per l'accertamento della relativa entrata di competenza, nell'esercizio finanziario di esigibilità, è indispensabile una stretta e coerente aderenza nella temporalità dei flussi di rappresentazione degli estremi dell'accertamento delle sanzioni, per una efficiente imputazione contabile e per la corretta eventuale svalutazione dei crediti. Nell'ipotesi di utilizzo di sistemi informatici condivisi tra ente ed Unione, che veicolano i flussi informativi degli estremi degli accertamenti, si deve necessariamente tenere conto del rispetto dei principi sopra richiamati.

L'esercizio del potere di accertamento delle sanzioni al codice della strada, delegato ad una Unione necessita di una preventiva e chiara definizione dei rapporti finanziari con il singolo Comune, in ragione della differenziata titolarità dell'entrata rispetto alla tipologia di sanzione - e questo anche nell'ipotesi di una completa attribuzione del provento al soggetto unionale - al fine di una corretta composizione delle rispettive risultanze contabili e delle imputazioni dei successivi esiti positivi o negativi del credito. A tale fine è indispensabile che l'ente e l'Unione siano in ogni tempo, in grado di poter identificare univocamente il titolo di accertamento delle singole e rispettive entrate di competenza. I rapporti finanziari reciproci devono risultare opportunamente ed adeguatamente regolamentati, anche attraverso apposite pattuizioni, perché sia resa evidente la catena di flusso, avente effetti finanziari ed economici sugli assetti contabili dell'ente, a garanzia della ricostruzione della gestione della filiera delle risorse pubbliche ed a presidio dell'integrità della ricchezza collettiva. Per le considerazioni che precedono si richiamano, tutti gli organi coinvolti nell'esercizio delle funzioni di programmazione e di gestione ad una responsabile attenzione.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto:

- Invita ad adottare misure volte al miglioramento dei livelli di riscossione
- Richiama al rispetto delle prescrizioni normative in materia di contabilità pubblica;
- Si riserva di verificare nei successivi esercizi gli esiti delle segnalazioni e rilievi riportate nella presente deliberazione e nella deliberazione relativa al rendiconto 2015.

DISPONE

Che la presente pronuncia venga trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Martellago (VE).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 25 luglio 2019.

Il Magistrato relatore
Maristella Filomena

Il Presidente f.f.
Elena Brandolini

Depositata in Segreteria il 10 DIC. 2019

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
Dott.ssa Letizia Rossini

CORTE DEI CONTI * SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO *